

D.lgs. 8 giu. 2001, n. 231

*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2002, n. 300*  
(G.U. 19 giu. 2001, n. 140) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

**25-quinquiesdecies. Reati tributari.**<sup>1</sup> – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore<sup>2</sup> a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.<sup>3</sup>

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis<sup>4</sup>, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2<sup>4</sup>, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

<sup>1</sup> Articolo ins. dall'art. 39, c. 2, D.L. 26 ott. 2019, n. 124, conv. con modif. in L. 19 dic. 2019, n. 157.

<sup>2</sup> Parole così modif. dall'art. 5, D.lgs. 4 ott. 2022, n. 156.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

<sup>4</sup> Parole così modif. dall'art. 5, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

**64. Procedimento per decreto.** – 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno<sup>1</sup> dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'art. 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà

rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'art. 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

<sup>1</sup> Parole così sost. dall'art. 68, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022, ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.